

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 075/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 070/CSA– RIUNIONE DEL 19 FEBBRAIO 2015

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Dott. Claudio Marchitello - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C. RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KABINE MEHDI SEGUITO GARA RIMINI CALCIO/CIVITANOVESE DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 4.2.2015)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 4.2.2015, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Kabine Medhi, tesserato in favore dell'A.C. Rimini Calcio 1912, reo di avere, nel corso della gara amichevole Rimini/Civitanovese del 31.1.2015, prima colpito con un pugno al viso un avversario e, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto espressioni offensive all'arbitro, chiedendogli altresì di non riportare sul referto quanto avvenuto, la squalifica per 5 giornate.

La relativa decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dalla società di appartenenza del calciatore che, anche con riferimenti a precedenti giurisprudenziali riguardanti casi simili, lamenta l'eccessiva severità della sanzione irrogata e ne chiede una congrua riduzione.

L'appello non è fondato e va respinto.

La valutazione delle violazioni disciplinari operata in prima istanza è, infatti, perfettamente armonica rispetto al trattamento sanzionatorio previsto, per ciascuna di esse, dalla legislazione in materia e, segnatamente dall'art.19 C.G.S. che punisce con tre giornate di squalifica (comma 4, lett.b) ogni atto di condotta violenta contro avversari e con altre 2 giornate (comma 4, lett. a) i casi di condotta sia ingiuriosa sia irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

Orbene, il cumulo materiale delle sanzioni per le varie infrazioni poste a carico del Kabine sulla base delle risultanze degli atti ufficiali, dimostra, contrariamente a quanto si sostiene nei motivi di gravame, come le critiche avanzate non abbiano ragion d'essere per cui il provvedimento impugnato va integralmente confermato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Rimini Calcio 1912 di Rimini.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. DRAGO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/CROTONE DEL 16.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015, ha punito con la squalifica per 1 giornata l'allenatore della società Crotone, Drago Massimo, reo di avere, in occasione della gara Crotone/Catania, disputata il 16.2.2015, "contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose".

Tale pronuncia è stata impugnata con procedura di urgenza davanti a questa Corte dalla società di appartenenza del tesserato perseguito che ne contesta la correttezza sostenendo che destinatari delle critiche e degli epiteti risultanti dai documenti ufficiali sarebbero stati non l'arbitro ed uno dei suoi assistenti, bensì alcuni calciatori allenati dal Drago le cui condotte di gioco avevano consentito all'avversario di raggiungere, all'ultimo minuto, il pareggio, ha chiesto, pertanto, l'annullamento della squalifica o la sua commutazione in sanzione pecuniaria.

L'appello è privo di fondatezza e va respinto.

Come si evince chiaramente dalla relazione, in atti, di uno dei due assistenti arbitrali, la protesta posta in essere dall'allenatore in maniera vistosa e con l'uso di una terminologia non solo irrispettosa ("dove c.... guardate" "vergognatevi") ma anche manifestamente offensiva ("incompetenti") era chiaramente diretta, come può facilmente evincersi anche dallo specifico significato dei termini usati, a contestare la direzione arbitrale, per cui la differente versione proposta nei motivi si rivela, qual'è, maldestro tentativo difensivo.

Ugualmente da respingere appare la doglianza che investe, con richiami giurisprudenziali non sempre conferenti, la scelta sanzionatoria privilegiata in primo grado, scelta errata per difetto perchè immotivatamente quantificata al di sotto del minimo edittale.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Drago Massimo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Dott. Claudio Marchitello - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ODISSEA 2000 ROSSANO C5/AUGUSTA 1986 DEL 31.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 433 del 4.2.2015)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 433 del 4.2.2015 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto alla A.S.D. Augusta la sanzione dell'ammenda di €500,00 «perché propri sostenitori in campo avverso per tutta la durata dell'incontro rivolgevano agli arbitri corali ingiurie. Perché il dirigente accompagnatore ufficiale della società, allontanato nel corso dell'incontro dagli spalti per la parte residuale dello stesso ingiuriava il direttore di gara».

Le suddette sanzioni sono conseguenza dei fatti di cui alla gara del 31 gennaio 2015 disputatasi tra Odissea 2000 Rossano C5 ed A.S.D. Augusta, valida per il campionato nazionale di serie A2 Calcio a 5.

Nel suo rapporto, chiaro e dettagliato, il direttore di gara riferisce di aver allontanato il dirigente dell'Augusta, sig. Tringali Andrea, «per reiterate proteste ad una mia decisione», evidenziando, altresì, che «una volta lasciato il terreno di gioco si posizionava sugli spalti dietro la panchina della sua squadra ed iniziava ad offendermi con frasi ingiuriose e pronunciando frasi minacciose».

Quanto al comportamento del pubblico il direttore di gara ha segnalato che «durante tutto il secondo tempo dei sostenitori della società Augusta (indossavano la tuta con il logo dell'Augusta), ingiuriavano ripetutamente la coppia arbitrale con frasi ingiuriose ed irrispettose»

Da qui il provvedimento del Giudice Sportivo prima ricordato.

Avverso siffatta decisione propone ricorso la A.S.D. Augusta, deducendo che il fatto che né il secondo arbitro, né il cronometrista nulla hanno segnalato «in merito a fatti anomali durante la gara come menzionato dal 1° arbitro», «lascia intendere che il direttore di gara ... abbia voluto indurre il

giudice sportivo ad emettere un severo giudizio, perché il Tringali probabilmente avrà manifestato disappunto per una decisione».

Nel ricorso si evidenzia che non vi erano sostenitori al seguito della A.S.D. Augusta e si mette, comunque, in dubbio che l'arbitro abbia potuto scorgere «in tribuna dei presunti sostenitori, riconoscendo il logo della squadra (il logo dell'A.S.D. Augusta 1986 misura 6 cm x 4 cm)», anche considerato, prosegue la società reclamante, che «grazie alle misure di sicurezza il pubblico e le tribune sono abbastanza distanti dal terreno di giuoco».

Ritiene, infine, eccessiva la sanzione dell'ammenda, atteso che già al dirigente Tringali è stata inflitta la squalifica per 21 giorni, sanzione, questa, ritenuta dalla reclamante «già di per sé pesante».

Conclude, quindi, la A.S.D. Augusta chiedendo alla Corte adita di annullare la sanzione dell'ammenda di €500,00 o, in subordine, la sua riduzione e, in via istruttoria, «di ammettere agli atti memoria difensiva del presidente Andrea Tringali dell'A.S.D. Augusta 1986 e nota della società Odissea 2000 che dichiara il comportamento leale del sig. Tringali e la non presenza di sostenitori dell'ASD Augusta 1986».

Così riassunti i fatti e le richieste della società A.S.D. Augusta, questa Corte ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

La società reclamante contesta la presenza di propri sostenitori, così come contesta il difetto di correttezza del presidente della società. Tuttavia, la tesi difensiva meramente negatoria della società interessata, pur laddove assecondata dalla società Odissea 2000, non è idonea a superare la segnalazione del direttore di gara, peraltro precisa e dettagliata e, dunque, tale da non poter lasciare adito a dubbio alcuno.

Non merita accoglimento neppure la domanda subordinata di riduzione dell'ammenda, atteso che la misura della stessa predetta sanzione individuata dal Giudice Sportivo appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti di cui trattasi, specie considerato che il dirigente allontanato che ha rivolto al direttore di gara frasi ingiuriose e minacciose è lo stesso presidente della società.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BALDASSARI GABRIELE SEGUITO GARA BENEVENTO/LUPA ROMA DEL 9.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015), in relazione alla gara del Campionato Lega Pro Girone C, Benevento/Lupa Roma svoltasi il 9.2.2015, comminava la squalifica per 3 gare effettive nei confronti dell'allenatore in seconda del Benevento Baldassarre Gabriele, per “condotta scorretta verso un calciatore della squadra avversaria e per comportamento irrispettoso verso l'arbitro durante la gara (espulso, allenatore in seconda)”.

Nel reclamo presentato, la Benevento Calcio S.p.A. lamenta l'eccessiva gravosità e severità della sanzione, atteso che le espressioni usate nella fattispecie, peraltro in un unico contesto temporale ed eziologico, sarebbero meramente irrispettose (e cioè semplici manifestazioni di protesta) e non già ingiuriose e/o offensive e chiede conclusivamente, tenuto conto di vari precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia federale, la riduzione della squalifica da tre a due giornate di gara.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento.

Invero, va anzitutto negato che le locuzioni verbali utilizzate dal Baldassarre siano da ritenere semplicemente irrispettose, ove si consideri, da un lato, che dal referto arbitrale (dotato,

come noto, di presunzione legale di attendibilità posto che ad esso l'ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia fidefaciente di quanto relazionato) il predetto, poi allontanato dal campo, "urlava a calciatore avversario e successivamente allo stesso direttore di gara" parola scurrile e volgare e quindi offensiva ed oltraggiosa e, dall'altro lato, che comunque le condotte irrispettose e ingiuriose sono equiparate dal Codice di Giustizia Sportiva quanto alla loro sanzionabilità, avendo identica valenza antiregolamentare.

Tanto premesso, la Corte peraltro – pur nello stigmatizzare con fermezza il comportamento del tesserato, senz'altro meritevole di censura - ritiene di dover rimodulare l'entità della sanzione inflitta, onde renderla maggiormente aderente all'effettiva portata offensiva dei fatti in contestazione. Ritiene pertanto che il Baldassarre - al quale è stata imputata solo la pronuncia, praticamente in un contesto unitario, della stessa singola e breve espressione offensiva sia verso il calciatore avversario che verso l'arbitro - sia meritevole della sanzione di una squalifica non superiore a 2 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento, riduce la sanzione della squalifica al Sig. Baldassarri Gabriele a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 3 marzo 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio